

**Pensioni** - Benefici ex art. 13, co. 8, L. n. 257 del 27.3.1992 - Decadenza ex art. 47 D.L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/2003 - Domanda per rilascio del certificato di esposizione ad amianto presentata in data 30.10.2003 - Obbligo di rinnovo della domanda entro il 15.6.2005 - Sussiste - Mancata ripresentazione della domanda nei termini - Conseguente decadenza dai benefici pensionistici - Sussiste.

**Tribunale di Milano - 18.01.2012 n. 186 - D.ssa Cuomo - I.A. (Avv.ti Gariboldi, Palotti) - INPS (Avv. Guerra).**

*Il termine di decadenza semestrale - introdotto dall'art. 47 del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003 - entro il quale i lavoratori devono presentare domanda alla sede Inail di competenza, a pena di decadenza dal diritto ai benefici per esposizione ad amianto, si applica a tutti i lavoratori, con le sole esclusioni di cui al co. sei bis del citato art. 47 ed al successivo art. 3, co. 132, legge 27.12.2003 n. 299.*

FATTO - Con ricorso depositato in data 1.6.2011 il ricorrente, premesso di aver lavorato dal 3.6.1980 al 30.12.2003 presso la Sitindustrie International S.p.A. (già Tonolli & C S.p.A., Tonolli Grezzi S.p.A., Sameton S.p.A., Nuova Samin S.p.A. e Enirisorse), con mansioni di "operaio addetto alla fonderia" e che per oltre dieci anni era stato esposto in via diretta ed indiretta a polveri di fibre di amianto in concentrazioni superiore a 100 flt, per otto ore al giorno, senza l'uso di alcuna protezione, conveniva in giudizio l'INPS perché, previo accertamento dell'esposizione a rischio di amianto dal 3.6.1980 al 31.12.1993, e comunque per un periodo superiore a 10 anni, per otto ore al giorno, venisse accertato e dichiarato il diritto dello stesso all'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, co. 8, L. n. 257 del 27.3.1992 con conseguente condanna dell'INPS a rideterminare la posizione contributiva ai fini pensionistici in applicazione dell'art. 13, co. 8, L. n. 257 del 27.3.1992, con ogni provvedimento consequenziale anche in ordine alla domanda di pensione.

Si costituiva regolarmente l'INPS che in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso per genericità ed indeterminazione, la prescrizione decennale, la decadenza ex art. 47 D.L. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003. Nel merito contestava in fatto ed in diritto le avverse domande.

Ritenuta preliminare l'eccezione di decadenza ex art. 47 della L. 326/2003, il giudice invitava le parti alla discussione sul punto e decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

DIRITTO - L'eccezione di decadenza ex art. 47 del D.L. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003 è fondata.

L'articolo 47 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni, in legge 24.11.2003 n. 326 (entrato in vigore il 2.10.2003) ha introdotto una nuova disciplina meno vantaggiosa per gli assicurati, sia perché riduce da 1,5 a 1,25 il coefficiente di rivalutazione dei contributi maturati durante il periodo di esposizione d'amianto, sia perché attribuisce rilevanza alla rivalutazione dei contributi ai soli fini dell'importo della pensione e non anche della maturazione del diritto a pensione.

Al co. cinque del predetto articolo ha previsto un termine di decadenza semestrale entro il quale i lavoratori devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza, a pena di decadenza del diritto al beneficio.

Tale termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo co. sei.

Tale decreto è stato emanato in data 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004. Per cui il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno 2005.

Il medesimo onere grava anche a carico dei lavoratori cui sia stata già rilasciata la certificazione dall'INAIL prima dell'1.10.2003.

Tale onere, per espressa previsione del co. sei *bis* del medesimo articolo, non grava nei confronti dei lavoratori che *"abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, co. otto, della legge 27 marzo 1992, numero 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento"*, ai quali non si applica la nuova disciplina.

Il successivo art. 3, co. 132, legge 27.12.2003 n. 269 (legge finanziaria per l'anno 2004) ha peraltro stabilito che *"in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, co. 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica; anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'INAIL."*, escludendo così l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 D.L. n. 269/200, convertito in legge n. 326/2003, nei confronti delle ulteriori seguenti categorie di assicurati:

- coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47 co. 6 *bis* eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 co. 8° legge n. 257/92);
- coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto all'INAIL (o, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, anche all'INPS);
- coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.

Tali categorie di assicurati vengono ad aggiungersi alle categorie già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fluissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento).

Come precisato dalla Corte di Cassazione: *"in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, co. centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, co. primo, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne, esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva"* (Cass.,

18 novembre 2004, n. 21862; Cass., 15 luglio 2005, n. 15008; Cass., 11 luglio 2006, n. 15679)(1); *"le ragioni dell'opzione interpretativa poggiano fundamentalmente sulle considerazioni che la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione; che, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto; che il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo una interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'Inail, ma anche e soprattutto all'INPS quale parte del rapporto previdenziale), ovvero un procedimento giudiziale, restando però esclusi, tra questi ultimi, quelli per i quali il giudizio sia stato definito con il rigetto della domanda, potendo costoro eventualmente giovare della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi co. 6 bis dell'art. 47 cit.), come, del resto, tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro "favore" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21862).*

Nel caso in esame parte ricorrente non rientra in nessuna delle categorie escluse dall'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, poiché alla data del 2 ottobre 2003:

non aveva presentato domanda di riconoscimento dell'esposizione ad amianto né all'INAIL né all'INPS, né aveva avviato una causa per il riconoscimento giudiziale di tale esposizione, non aveva maturato i requisiti contributivi per la pensione (lo stesso è nato nel 1964), non fruiva di trattamento di mobilità, né aveva risolto alcun rapporto di lavoro in relazione ad una domanda di pensionamento.

Applicando al caso in esame la nuova disciplina dettata dall'articolo 47 del D.L. n. 269/2003, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non fa alcuna distinzione tra il lavoratore assicurato Inail e il lavoratore non assicurato Inail, il ricorrente avrebbe dovuto, a pena di decadenza, presentare una domanda all'Inail entro il termine del 15 giugno 2005, come sopra evidenziato.

Il ricorrente, invece, dopo aver presentato all'INAIL, in data 30.10.2003, richiesta di rilascio del certificato di esposizione all'amianto, non ha riproposto la domanda nel termine decadenziale di 180 giorni sopra evidenziato.

Pertanto è maturata la decadenza eccepita dall'INPS.

*(Omissis)*

---

(1) V. q. Riv. 2006 p. 370